



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **30/07/2015** - delibera n. **83**

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC-TARI) - MODIFICA.

L'anno (2015), il mese di LUGLIO, il giorno TRENTA, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **SIMONE ZIGNANI - Presidente Consiglio Comunale**

Assiste il **Vice Segretario dott. GABRIELE GUALDI**

Risultano presenti i Consiglieri:

COGNOME NOME		COGNOME NOME	
LUCCHI PAOLO	P	MOLARI CATERINA	P
BIGUZZI LEONARDO	P	PULLINI ANDREA	P
BRACCI FEDERICO	P	ROSSI ENRICO	P
CAPPONCINI CLAUDIO	P	ROSSINI FILIPPO	P
CASALI MARCO	P	ROSSO GIORGIO GUSTAVO	P
CASTELLUCCI SEBASTIANO	P	SANTERO CHIARA	A
CECCARONI DAVIDE	P	SPINELLI STEFANO	A
D'ALTRI SILVIA	P	VALLETTA VITTORIO	P
FORMICA DOMENICO	P	VENTURI STEFANIA	A
GUIDUZZI NATASCIA	P	ZIGNANI SIMONE	P
IACOVELLA MASSIMILIANO	A	ZOFFOLI GILBERTO	P
MAGNANI LUCA	P	ZUCCATELLI GIUSEPPE	P
MAZZONI CRISTINA	A		

Presenti: n. 20 - Assenti: n. 5

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

LUCA MAGNANI
FILIPPO ROSSINI
DOMENICO FORMICA

Sono presenti gli Assessori:

CARLO BATTISTINI - SIMONA BENEDETTI - CHRISTIAN CASTORRI - TOMMASO DIONIGI -
FRANCESCA LUCCHI - ORAZIO MORETTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;
- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) che all'art. 1 detta disposizioni in materia di tributi locali e potestà regolamentare;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015 che ha ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 31/7/2014 ha approvato il "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC – TARI)", che reca per quanto di competenza comunale, la disciplina della TARI con effetto dal 1° gennaio 2014;

DATO ATTO ALTRESI' CHE il Regolamento TARI sopra citato è stato già modificato con effetto dal 1° gennaio 2015 con deliberazione del Consiglio Comunale 19 marzo 2015, n. 22;

ATTESO CHE l'articolo 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 stabilisce, fra l'altro, che su *"una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"* la TARI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

CONSIDERATO CHE nel corso dei due anni di applicazione della TARES prima e della TARI poi, sono emerse diverse problematiche in merito all'importo della soglia minima fissata in Regolamento al di sotto della quale non è possibile fare rimborsi, soglia indicata all'articolo 17, comma 5, in base al quale non possono essere eseguiti rimborsi per importi inferiori al versamento minimo fissato dall'articolo 14, comma 6, ovvero ad € 12,00;

RITENUTO di dover modificare il Regolamento TARI per introdurre la nuova riduzione del tributo prevista dall'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 sopra richiamato e per ridurre la soglia al di sotto della quale non è possibile fare rimborsi, in modo da non penalizzare i contribuenti che per

motivi diversi dovessero aver pagato con le varie rate di acconto più di quanto effettivamente dovuto per l'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2015, relativamente alle entrate previste sui competenti capitoli, al momento non esattamente quantificabili, di cui si è comunque tenuto conto nelle previsioni;

Su conforme proposta del Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, da parte del Dirigente del Settore proponente;

Acquisito altresì il parere di regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012, dal Responsabile di ragioneria, per le motivazioni sopra riportate;

Acquisito infine il parere dei revisori contabili dell'Ente, in atti, secondo quanto previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Esaminata in 1^a Commissione consiliare il 23.7.2015, come da copia del verbale in atti; nel corso della presentazione entrano i consiglieri Mazzoni e Spinelli, per cui risultano 22 presenti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 22 votanti: 22
- contrari: 4 (Mov.5 Stelle Cesena - Cesena Siamo Noi)
- favorevoli: 18 (PD – Libera Cesena)

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, e le norme ad oggi vigenti, le seguenti modifiche al "Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI)":

- all'Articolo 7 "Riduzioni della tassa", al co. 4, dopo la lettera d) inserire la nuova lettera e):

"e) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione pari ai due terzi della tassa.";

- l'Articolo 10 "Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni" è integralmente sostituito come segue:

"1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% della tassa dovuta, eccetto nel caso di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e) del presente Regolamento";

- all'Articolo 17 "Rimborsi", al comma 5, le parole "al versamento minimo fissato dall'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento" sono integralmente sostituite come segue: "ad euro 5,00";

Le modifiche di cui sopra sono evidenziate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. **DI DARE ATTO CHE**, per le medesime motivazioni sopra richiamate, le modifiche al Regolamento TARI di cui al presente atto hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2015;
3. **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 22 votanti: 22
- contrari: 4 (Mov.5 Stelle Cesena - Cesena Siamo Noi)
- favorevoli: 18 (PD – Libera Cesena)

D E L I B E R A

- **DI APPROVARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4^ co., D.Lgs n. 267-2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO

SIMONE ZIGNANI

GABRIELE GUALDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 4 Agosto 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 4/8/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO

LUCIA BOLOGNESI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 30/07/2015.

p.c.c. ad uso amministrativo

Cesena, 4/8/2015

Il funzionario incaricato

dr.ssa L. Bolognesi

In barrato ci sono le parti del testo eliminate

In grassetto sono riportate le parti del testo nuove

ARTICOLO 7

RIDUZIONI DELLA TASSA

1. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate.
2. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 400 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
4. Sono previste inoltre le seguenti riduzioni:
 - a) per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;
 - b) per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica un riduzione della tassa pari al 30% ;
 - c) per le abitazioni e relative pertinenze possedute da soggetti residenti nel Comune in altra unità immobiliare adibita a civile abitazione, suscettibili di produrre rifiuti ma non utilizzate e tenute a disposizione si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;
 - d) per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione della tassa pari al 30% ;

e) per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, si applica una riduzione pari ai due terzi della tassa.

5. Tutte le riduzioni sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta.

ARTICOLO 10

CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ~~1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 60% della tassa dovuta.~~
- 1. La somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 60% della tassa dovuta, eccetto nel caso di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e) del presente Regolamento.**

ARTICOLO 17

RIMBORSI

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta, purché la dichiarazione di cessazione sia presentata entro 60 giorni dall'evento. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, del presente Regolamento. La cessazione deve pervenire con le modalità di cui all'articolo 15.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura stabilita con apposita deliberazione, adottata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.
5. Per ciascun anno d'imposta non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ~~al versamento~~ **minimo fissato dall'articolo 14, comma 6, del presente Regolamento ad euro 5,00.**